EDITTO PRIMO,

IN CVI SI ORDINA

Al Capitolo della Cattedrale, a' Parrochi, ed a' Rettori, a' Beneficiati, e Manſionarj, agli Amminiſtratori delle Chieſe, e degli altri luoghi Pij

DELLA CITTA, E DIOCESI DI CESENA,

Che da ciaſcuno ſi diano le notizie, che ſi richieggono, e ſi eſegua quel, che s'impone in ordine al buon gouerno, ed al Paſtoral prouedimento della Dioceſi.

In Napoli, Per Franceſco Benzi, e Pietro Mucarì 1680.

Con licenza de' Superiori.

2 n

1734

DISCESA
DELLA CELESTE EDICOLA
SOPRA LA CITTÀ
DI CATANIA
IN CUI SI ORDINA
IL MODO
E DILLO

FR. VINCENZO MARIA ORSINI ROMANO

DELL'ORDINE DE' PREDICATORI,

Per Diuina Misericordia, Arciuescouo di Siponto, del Titolo di San Sisto della S.R.C. Prete Cardinale di San Sisto nuncupato, Vescouo di Cesena.

1 ESsendo piaciuto alla Maestà Diuina, che preordina quaggiù tutte le cose per ben dell'huomo, d'imporre à Noi il carico della cura Pastorale di coresta dilettissima Città, e Diocesi; dobbiamo applicar tutto l'animo à soddisfar le parti del nostro debito per sì alta vocazione. E se Idio Benedetto vuol seruirsi delle nostre debolezze per sostenere il graue peso dell'Apostolato; speriamo, che l'infinita sua Misericordia sia per auualorarci, come stromenti del suo Diuino volere, somministrandoci gli aiuti efficaci della sua santa grazia per lo buono indirizzo di quanto si dee. Introduzione.

2 E mentre à questo fine son tutte riuolte le nostre considerazioni, fà mistiero di procurarne i mezzi: i quali non potranno intraprendersi opportunamente, se prima non siamo interamente informati dello stato cosi spirituale, come temporale di cotesta medesima Città, e Diocesi, per quel, che tocca alla cura, e giurisdizione del Vescouo: poichè niun Medico può canonicamente applicar rimedj preseruatiui, ò curatiui, se prima non è ben cerziorato della complessione, e del temperamento d'vn corpo, e se dagli assistenti all'infermo non è prima ben ragguagliato di tutto ciò, che occorre ne' sintomi del male. Il che proporzionalmente hauendo altresì luogo nel corpo mistico della nostra Chiesa, e di tutta l'adunanza de' Fedeli, commessi alla nostra cura; è ben douere, che Noi siam cerziorati da coloro, i quali tenendo le particolari incumbenze delle cose, ed hauendole maneggiate, presupponiamo, che ne siano (come pur debbono ben esserne) totalmente istrutti, per darne à Noi le veridiche, e distinte relazioni.

Necessità di esser informati dello stato della Diocesi.

3 Ed affinche queste relazioni non ci perueugano generali, indigeste, ò confuse; Noi habbiam pensato di formar più Capitoli, e più Paragrafi, secondo la distinzione delle materie, in ordine alle quali formaremo i quisiti di quel, che desideramo sapere da ciascuno, à cui tocca d'informarcene.

Si danno i quisiti per la distinta relazione.

4 Onde indirizziamo il noſtro preſẽte Editto à tutti le Dignità, e Canonici della noſtra Cattedrale, à tutti i Manſionarj, Cappellani, ò altri Beneficiati, e Miniſtri, che vi ſiano, ſotto qualunque titolo ſi appellino: à tutti i Pieuani, Parrochi, Rettori di Chieſe, ò in qualſiuoglia modo ne tengan cura, così nella Città, come nella Dioceſi: à tutti i Priori, Economi, Amminiſtratori di Chieſe, di Spedali, Monti di Pietà, Monaſterj, Seminario, Congregazioni, Cõfraternite, Adunanze, ò di qualſiuoglia altro luogo pio, che vi foſſe, così nella Città, come nella Dioceſi, ſotto qualſiſia titolo ſi nomini, nel modo, che diſtributiuamente ſi ſon poſti i Capitoli, ed i Paragrafi nel medeſimo Editto.

A quali perſone vada indirizzato l'Editto.

5 Ordiniamo perciò primieramente à tutti i ſopradetti di qualunque grado, e condizione ſi ſiano reſpettiuamente, che frà lo ſpazio di tre meſi, doppo la notificazione del preſente Editto, ciaſcuno, à cui ſpetta, per l'obbligazion del ſuo vfizio reſpettiuamente, debba darci giurata, e diſtinta notizia, ſottoſcritta di ſua propria mano, di tutte le coſe, che domandiamo, formando le relazioni chiare, ed ordinate in tanti fogli diſtinti, quanti ſono i Paragrafi de' Capi da Noi formati, ed in fogli diſteſi, e non piegati, e di vgual miſura, acciocche poi poſſa formarſene libro: imponendo pena di ſcudi venticinque à tutti coloro, che contro-

Nello ſpazio di tre meſi ſi diano le ricercate notizie

Con quale diſtinzione, metodo, ed ordine douranno eſſere le relazioni.

Pena a' traſgreſſori.

Pena di *sospensione à diuinis ipso facto* a' Sacerdoti per le maliziose trasgressioni.

trouerranno di vbbidire à questo ordine, per incuria, ò negligenza. Ed à tutti que' Sacerdoti, che, per malizia, ò per ignoranza affettata, trascurassero di vbbidire, ò non formassero sincera, e pura la relazione, occultando, ò alterando, qualche verità, ò circostanza da esprimersi; imponiamo anche la *Sospensione à Diuinis, ipso facto incurrenda, à Noi riseruata.* A' Secolari, ò Ecclesiastici non Sacerdoti, che fossero Beneficiati, ò che fossero Amministratori, Rettori, Priori, Economi, ò sotto qual altro titolo si nominassero, imponiamo l'accennata pena di scudi venticinque, se trascurassero di vbbidire à questo ordine, per incuria, ò negligẽza: *E di scomunica ipso facto incurrenda, à Noi riseruata*, in caso, che vsassero qualche malizia, ò affettata ignoranza, per occultare, ò alterar la verità, ò qualche circostanza di essa.

Di Scomun. ipso facto a' Cherici nõ Sacerdoti, ò Secolari p le medesime trasgres. sioni maliziose.

6 E perche, giusta la Costitutione di Sisto V. la quale comincia: *Prouida*: publicata in Roma *nell' Anno* 1585. *agli* 8. *di Luglio*; dee ogni Vescouo far compilar gl'Inuẽtarij legali di tutti i beni stabili, mobili, se mouenti, censi, ragioni, azzioni, e pesi, spettanti à qualũque Chiesa, Beneficio, ò luogo pio, e conseruarne le copie legalizzate nell'Archiuio Vescouale; per tanto ordinamo da hora à tutti, e ciascuno de' sopradetti respettiuamente (prima del nostro arriuo, per dar loro maggior agio) che frà lo spazio di mesi sei, doppo la notificazione del

Formazione d'Inuẽtarij legali.

Sei mesi di tempo per la formazione degli Inuentarj.

pre-

presente Editto, debbano far nuoui, e distinti Inuentarij (secondo la forma, e l'ordine, che da noi si prescriue nel Capo vltimo) di tutti i beni stabili, mobili, se mouenti, supellettili, censi, ragioni, azzioni, e pesi, spettanti à qualsiuoglia Chiesa, Beneficio, Prebenda, Seminario, Monastero di Monache, Conuēti suppressi, Spedali, Monti, Confraternite, Congregationi, Adunanze, ò altro, qual si sia, luogo pio, sotto la sopraccennata pena di scudi venticinque à chi contrauerrà, per incuria, lentezza, ò negligenza: e sotto pena a' Sacerdoti della *Sospensione à Diuinis, ipso facto incurrenda, à Noi riseruata*, se per malizia, ò per qualche affettata ignoranza trascurassero d'vbbidir puntualmente, e di far registrare candidamente tutti, e singoli gli haueri, ò pesi, senza veruno mancamento: ed a' Laici, ò agli altri non Sacerdoti, sotto pena (come di sopra) della *Scomunica*, parimente, *ipso facto incurrenda, à Noi riseruata*, nel caso stesso, che per malizia, ò affettata ignoranza occultassero, ò alterassero la verità di quello, che, con sincera, & intera fede, douranno annotare, e fare annotare respettiuamente, e catalogare.

De' quali beni debbono farsi gl'Inuentarj.

Da quali persone.

Pena a' trasgressori.

Sospensione à Diuinis ipso facto a' Sacerdoti per le malitiose trasgressioni.

Scomunica a' Cherici non Sacerdoti, ed a' Laici per le maliziose trasgressioni.

7 De' quali Inuentarj, debbano, sotto la medesima pena imposta, presentar le copie valide, autentiche, e legalizzate, nel termine degli accennati mesi sei, alla nostra Corte Vescouale, affinche possano riporsi, e conseruarsi nell' Archiuio di essa.

Nello spazio di sei mesi si presentino in Archiuio Vescouale gl' Inuentarj.

Si ordina a' Ministri della Corte Vescouale, che facciano intimar l'editto.

8 Ed acciocche niuno possa allegare scusa d'ignoranza nella puntuale esecuzione di quãto da Noi s'indice in tutta la serie del presente Editto; ordiniamo al nostro Vfiziale, ed agli altri Ministri della stessa nostra Corte Vescoua. le, che notificar lo facciano à tutti, ed à ciascuno di coloro, che debbono cerziorarci, ed vbbidire à quanto lor s'impone: ed indi detta notificazione registreranno negli atti della nostra Cancellaria. E tal medesima notificazione alle parti, vogliamo, e decretiamo, che vaglia nel termine assegnato per trina, e canonica monizione, da poter poi procedere all'esequimento delle pene sudette, e dell'altre à nostro arbitrio, *prò modo grauitatis culpæ.*

In Cancellaria si registri l'intimazione fatta.

La d.notificazione vaglia p trina, e canonica monizione.

CAP.

CAPO II.

Catalogo delle notizie generali, che deue dare il Parroco, per informazione del Vescouo, circa lo Stato Ecclesiastico, e circa l'Anime dentro il recinto della sua Parrocchia.

§. I.

Delle Chiese.

1 OVante, e quali Chiese vi siano.
2 Sotto, che titolo sia ciascuna.
3 Qual sia il Rettore, ò Amministratore, ò Economo di esse.
4 Se vi siano Cappelle, ed Oratorij domestici.
5 Quali siano: e sotto la cui cura.
6 Se vi si celebra la Messa.

nominatamente.

§. II.

De' Monasterij.

1 QVanti, e quali Monasterij, ò Conuenti di Regolari.
2 Così anche di Monache.
3 Di che Ordine siano, e come si chiamino.
4 Se vi siano Conuenti suppressi.
5 Come si nominauano, e di qual Ordine.
6 A che siano state applicate le loro rendite;
7 Chi sia l'Economo di ciascuno.

nominatamente.

§. III.

De' Luoghi Pij.

1 SE vi siano Spedali.
2 Monti di Pietà.
3 Monti di Morti.
4 Monti Frumentarij, ò
5 Altri luoghi d'Opere di Carità.
6 Se vi siano Confraternitè.
7 Congregazioni, ò
8 Altre Adunanze pie.

E di ciaſcuno di queſti luoghi Pij ſi eſprima il nome, e'l cognome degli Vfiziali, ſotto qualſiuoglia titolo s'appellino, ò di Economi, ò d'Amminiſtratori: e da che tempo ſia principiato il lor vfizio, e quãdo termini.

§. IV.

§. IV.

Delle Famiglie, e dell' Anime.

1 QVanto sia il numero delle Famiglie.
2 Dell'Anime.
3 Dell' Anime di Comunione.
4 De' Cresimandi da sette anni in sù,

In collettiua.

Distesamente co' loro nomi.

§. V.

Degli Ecclesiastici.

1 QVanto il numero de' Sacerdoti.
2 De' Confessori secolari, ò
3 Regolari.
4 De' Diaconi.
5 De' Suddiaconi.
6 De' Chierici: *numinatamente, come di sopra, con l'Ordine, che hanno, facendo precedere gli Acoliti agli Esorcisti, questi a' Lettori, i Lettori agli Ostiarij, e gli Ostiarij a' Tonsurati.*

Distesamente co' lor nomi, e cognomi, e seruata l'anzianità dell' Ordine.

§. VI.

De' Beneficij

1 QVanti, e quali Beneficj vi siano: così curati, come semplici.

2 I nomi, e cognomi de' Beneficiati.

§. VII.

Delle Persone di diuersi stati.

Veggasi il §. xxix. del Capo vltimo num. 2.

1 SE vi siano sospetti d' heresia.

2 Se vi sia chi legge, ò tiene libri prohibiti.

3 Se vi siano Bestemmiatori. } *nominatamente.*

4 Malefici. ò

5 Altri dediti à simili enormità, spettanti al Sant'Vfizio.

6 Se vi siano Scomunicati. } *nominatamente; da che tempo, e per qual cagione.*

7 Sospesi, ò Interdetti.

8 Se vi siano non comunicati nella prossima passata Pasqua.

9 Se vi siano trasgressori habituali delle Feste. *Nominatamente*

10 Publici Vsurarij.

11 Con-

11 Concubinarij.
12 Adulteri.
13 Coniugati, che non cohabitano ; ò altri in qualunque modo publici Scandalosi. } *nominatamente.*
14 Se vi siano Giucatori scandalosi , ed altre persone simili , delle quali spetta al Vescouo la cognizione.
15 Se vi siano inimicizie grani, e frà quali persone.
16 Chi siano i Maestri di Scuola. } *nominatamente.*
17 Quanti Medici , e Chirurgi.
18 Notai.
19 Librari.
20 Dipintori, e Scultori , Tauernari, ò Hosti.
21 Quante Ostetrici: e se queste sian tali , quali esser debbono, in quanto a' costumi , ed alla fede ; e se sappiano, quel , che essenzialmente si richiede per amministrare il Battesimo , in caso di necessità. } *nominatamente.*

CAPO II.

Catalogo delle notizie, che deue dare il Reu. Capitolo della Cattedrale, per quel tanto, che gli spetta in comune.

§. I

Delle Dignità, Canonici, e lor habito Corale.

1 DEl numero delle Dignità.
2 E quali.
3 Del numero de' Canonici.
4 Qual sia l'habito Corale delle Dignità, e Canonici.

Co' loro nomi, e cognomi distintamente, e col tempo della loro elezione.

§. II.

Della Distinzione delle Prebende.

1 SE vi siano distinzioni di Prebende, Presbiterali, Diaconali, e Suddiaconali.
2 Quanti Canonic. siano per ciascun Ordine.

3 Qua-

3 *Quatenùs* non vi fusse questa distinzione. Con qual ordine assistano al Vescouo *in Pontificalibus*; mentre per decreto della Sagra Congregazione de' Riti a' 15. di Marzo 1608. fù prescritto; che: *Si non sint distincta Prabenda, fiat tamen distinctio per paramenta.*

4 In tal caso: quanti vestano il Piuiale, quanti le Pianete, quanti le Dalmatiche, e quanti le Tunicelle.

§. III.

Della Teologale, e della Penitenziaria.

1 SE vi sia Prebenda Teologale.
2 In che Annò eretta, e da qual Vescouo.
3 Chi sia il Teologo, e come eserciti il suo vfizio.
4 Se vi sia la Penitenziaria.
5 In che Anno eretta, e da qual Vescouo.
6 Chi sia il Penitenziero
7 E come eserciti il suo ministerio.

§. IV.

§. IV.

De Manſionarj, ò Cappellani.

1 SE vi ſiano Manſionarj.
2 O Cappellani, quanti,e quali.
3 Qual ſia l'habito loro in Coro.
4 Qual ſia il ſeruizio, che preſtano.

} *nominatamente.*

§. V.

Della Diſciplina del Coro.

1 QVal ſia la Diſciplina del Coro: e ſi deſcriua minutamente dal Maeſtro delle Cerimonie.
2 Si produca la Tabella Horaria, e ſi deſcriua il modo del conuenire nel medeſimo Coro.
3 Se iui, *ſtatis horis*, ſoddisfacciano l'hore Canoniche.
4 Se vi ſiano diſtribuzioni cotidiane,ed à che ſegno arriuino.
5 Quanti punti ſiano ogni giorno, e quanto importi il punto,che pagano i non intereſſenti.
6 Se habbiano vfizj proprj.
7 Se Feſte proprie.

8 Quali

8 Quali siano i lor pesi nel Coro.

§. VI.

Della Celebrazione delle Messe.

1 IN che forma celebrino le lor Messe solenni.

2 In che modo celebrino la Messa Conuentuale, e per chi l'applichino.

3 Se ne' giorni stabiliti nelle Rubriche del Messale cantino le due Messe.

4 Se in ciascun Mese cantino, oltre alla Conuentuale, la Messa *pro Defunctis*, secondo le Rubriche del Messale.

5 Qual sia il numero degli Anniuersarj, che habbiano.

6 Se ne tengano distintamente la Tabella in Sagristia co' nomi de' Benefattori.

7 Ne esibiscano la copia.

Questo in quanto alle Messe, che' denonsi celebrare ex obligatione Collegij; *poiche intorno all'altre* ex capite peculiaris obligationis, *il Reu: Capitolo dourà eseguire ciocche si dirà nel penultimo Capo, doue ordinaremo le notizie, che dourà darci ogni qualunque Chiesa, ò Sacerdote, che tenga tal obbligo di sodisfare a' pesi di Messe.*

§. VII.

Delle Processioni.

1 QVal siano le Processioni.
2 Qual siano i Riti.
3 E se nella lor Chiesa siano consuetudini particolari.

§. VIII.

De' Maestri delle Ceremonie, & altri Ministri.

1 QVanti Maestri di Cerimonie vi siano.
2 Sagristi.
3 Cherici per seruizio del Coro.
4 Per seruizio delle Messe cantate, e delle basse.
5 Musici.
6 E quando cantino.
7 Organisti.
8 E quando sian tenuti all'Organo.

Co' lor nomi, e cognomi, e con la notizia delle loro provisioni: e chi le sõministri, distintamente.

§. IX.

Dell' Archivio.

1 SE nella Cattedrale sia l'Archivio delle ragioni, e delle scritture attinenti al Capitolo.
2 Chi ne sia l'Archivista, ò Conservatore.
3 Si produca l'inventario delle scritture, con la distinzione delle materie, e servato l'ordine degli Anni.

§. X.

Delle Rendite del Capitolo in comune, ed in particolare.

1 QVal rendita habbia il Capitolo in Comune, con la descrizzione puntuale de' corpi, de' frutti, e de' pesi annessi.
2 Qual rendita habbia ciascun Canonico, e Dignità, con la descrizzione puntuale de' corpi, de' frutti, e de' pesi annessi.
3 Qual rendita habbia la Prebenda Teologale, con la descrizzione puntuale de' Corpi, de' frutti, e de' pesi annessi.
4 Qual rendita habbia la Penitenziaria, con la descrizzione puntuale de' corpi, de' frutti, e de' pesi annessi.
5 Qual rendita habbiano i Mansionarj, ò Cappellani, con la descrizzione puntuale de' corpi, de' frutti, e de' pesi annessi.

§. XI.

Dell'Inuentario de' beni.

1 SE vi sia distinto Inuentario de' beni, stabili, mobili, censi, e di tutte altre ragioni, che tiene il Capitolo, si come di tutte le supellettili Sagre, ed altri mobili della Chiesa.

2 Il detto Inuentario dourà in oltre rinouarsi nella forma, che si preserriue nel Capo vltimo, ed esibirsi à Noi, si come ordinato habbiamo nell'Editto n. 7.

§. XII.

Del Procuratore del Capitolo, e delle Capitolari Adunanze.

1 QVanti Procuratori, ò altri Vfiziali siano nel Capitolo.

2 Quando, e come si facciano l'Adunanze, ò i Conuenti Capitolari.

3 In che forma se ne registrino gli atti, e

4 Qual sia il Sigillo del Capitolo.

5 Quali statuti habbia il Capitolo, e si producano.

CAPO III.

Catalogo delle notizie locali, e reali, che debbono darsi delle lor Chiese da ciascun Rettore, Amministratore, Economo, Procuratore, ò altri, che in qualũque titolo ne tẽga l'amministrazione, compresa la Cattedrale, ciascuna Parrochiale, e Chiesa di Monache.

§. I.

Della Chiesa.

1 QVal sia il Santo Titolare della Chiesa.
2 In che giorno se ne celebri la Festa.
3 Se nella celebrazione della medesima Festa vi sia qualche abuso, ò eccesso disconueniente.
4 Se la Chiesa sia consegrata, ò nò.
5 *Quatenùs affirmatiuè*. Chi sia stato il Vescouo Consegratore, ed in qual Anno.
6 Qual sia il Padrone di detta Chiesa.
7 Di che Anno sia stata eretta la Chiesa.
8 Quali Indulgenze habbia la Chiesa: se sono perpetue, ò temporanee.
9 Si producano le copie de' Breui Apposto[l]. §. II.

§. III.

Della Struttura della Chiesa.

1 QVal sia la forma, ò Struttura della Chiesa?
Se la Chiesa sia à volta, ò vero con soffitto, ò pure à semplice tetto: e se questo tetto pioua, ò dia humidità; si descriua esattamente.

3 Quante fenestre siano nella Chiesa. Se siano con inuetriate, ouero con impannate, e sopra tutto se entri acqua, ò vento dalle fenestre.

4 Se le pareti della Chiesa, così nell'esterno, come nell'interno, e così delle Cappelle, come della Sagristia, e così del Coro (quando vi sia) siano di pietre quadrate, ouero con incrostatura, e biancheggiatura, ò pure incolte: e se nel di fuori habbiano herbe nate per l'humidità, che forse patiscono, e se nel di dentro parimente siano humide, e verdi.

5 Donde sia cagionata in esse tal humidità, e se per l'unione à qualche edificio, ò Sagro, ò profano, dal quale riceuano seruitù.

6 Se nella Chiesa sia Coro.
7 In che parte stia situato.
8 Qual forma habbia.
9 Quante sedie, ouero stalli vi siano.
} *Si descriuano distintamente.*

10 Se vi sia qualche separation di luogo alle Dõne per la diuotione ch'elle fanno: e si descriua.

11 Di che materia sia il pauimento, se intero, ò rot-

§. III.

Della spesa per la reparazione, ed ornamento.

1 A Chi tocchi far la spesa per la reparazione, ed ornamento, quando bisogna.

2 O pure, se habbia annue entrate per la Fabbrica

3 *Quatenùs affirmatiuè*. Si descriuano i Corpi, i frutti, e le rendite con puntuale, ed esatta descrizzione.

4 Da chi s'amministrino tali annue entrate.

5 Se n'esprima il nome, e'l cognome.

6 Se dentro la Chiesa sia qual-
* che Confraternita eretta. } *Nominatamente si dichiarino.*

7 Sotto qual titolo, e
8 Chi siano gli Vfiziali.

9 Se dentro la Chiesa siano Cappellanie, ò
10 Beneficj eretti.
11 Chi siano i Cappellani, ò
12 Beneficiati.

13 Qual siano le rendite, corpi, e frutti di ciascun Beneficiato, ò Cappellano, si descriuano, nella forma, che si ordinerà nel Cap. VI. } *Nominatamente si dichiarino.*

14 E chi siano i Cherici, che seruono.

15 Quali, e quãte le lor rẽdite, ò stipẽdj, e da chi si paghino.

* Delle Confraternite, Cappellani, e Cherici.

§. IV.

Degli Altari.

1 QVanti Altari siano in essa Chiesa.

2 E sotto l'inuocazione di qual Santo sia ciascuno stato eretto: e da qual Anno.

3 Se siano consegrati nello Stipite, ò pur contengano gli Altaretti portatili.

4 E se questi siano interi, ed habbiano interi i Sigilli delle Reliquie.

5 Se ve ne sia alcun priuilegiato per li Defunti, e da qual Anno, e da qual Pontefice: e si produca la copia autentica del Breue.

6 Chi sia il Padrone di ciascuno Altare.

7 Di ciascun Altare si descriuano puntualmente i corpi, i frutti, e le rendite spettanti alla dote di esso Altare per lo suo mantenimento, non parlandosi quì della dote delle Messe, mà della dote spettante al sudetto mantenimento, ed ornamento dell'Altare.

8 E se l'Altare non haurà dote particolare; si dia notizia chi debba, e sia tenuto al peso di mantenerlo adorno, e prouederlo delle cose necessarie.

9 Quanti pesi di Messe ciascun Altare habbia. *E di questo dourà darsi notizia nella conformità, che si prescriue nel Capo penultimo.*

10 Da chi debbano celebrarsi.

§. V.

§. V.

Della Cappella del Santissimo.

1 SE vi sia Cappella à parte del Santissimo Sacramento.
2 A chi tocchi la spesa della cera, e dell'olio, per la lampana.
3 Di che qualità, e materia sia il Tabernacolo.
4 Quante pissidi, e ciborj vi siano, e di che materia, e qualità.
5 Se vi sia Sfera per la delazione del Santissimo in que' giorni, che si deue.

§. VI.

Delle Reliquie de' Santi.

1 SE nella Chiesa siano Reliquie di Santi.
2 Quante, e quali siano, col distinto loro Catalogo.
3 Se queste habbiano le lor Canoniche Autentiche.
4 Se siano state riconosciute, ed approuate da' Vescoui.
5 Se decentemente si tengano custodite.
6 Di che materia, e forma siano i lor Reliquiarj.
7 Come, e quando si espongano.
8 Di quali Reliquie si celebrino gli Vfizj.

§. VII.
Delle Sepolture.

1 SE nel pauimento della Chiesa siano sepolture.
2 Quante siano.
3 Se sotto gli Altari, ò predelle di essi, e quali siano tali sepolture.
4 E se queste siano Padronate, e di chi, ò pur comuni della Chiesa.

§. VIII.
Del Cimitero.

1 SE vi sia Cimitero à parte.
2 Se sia benedetto dal Vescouo: in qual Anno, e da chi Vescouo.
3 Se'l Cimitero si tenga mondo, e ben custodito.
4 Se chiuso, e la chiaue da chi si conserui.
5 Se in mezzo vi sia eretta la Santa Croce.

§. IX.
Del Campanile.

1 SE la Chiesa habbia Campanile.
2 Quanto sia alto, se sia couerto, e se habbia comoda la scala.
3 Quante Campane vi siano.
4 E se tutte siano state benedette.
5 Da qual Vescouo, e quando.
6 Se vi sia la porta, e se questa si tenga chiusa ne' tempi opportuni.

§. X.

§. X.

Della Sagristia.

1 QVal sia la struttura della Sagristia, se à volta, ò pure à tetto, e se questo humido.

2 Delle fenestre si descriua, ciocche habbiamo interrogato delle fenestre della Chiesa in questo Capo al §. 2. nu. 3.

3 Di qual materia sia il pauimento.

4 Di qual materia, e come siano gli Armarj.

5 Se sia ben proueduta di supellettili sagre.

6 Si farà l'inuentario di tutte, e singole supellettili, col metodo ordinato al Capo vltimo.

7 A chi spetti la spesa di prouederne la Sagristia ne' bisogni.

8 Se vi siano rendite à parte.

9 *Quatenùs affirmatiuè.* Si descriuano puntualmente i corpi, i frutti, e le rendite medesime, e

10 Da chi s'amministrino tali rendite.

11 De' Sagristi, si dia relazione, come habbiamo interrogato nel Cap. 2. §. 8. nu. 2.

§. XI.

Dell'Inuentario de' beni.

1 SE vi sia inuentario di beni stabili, e delle rendite della Chiesa, si come delle Sagre supellettili, ed altri beni mobili, poiche non essendoui, dourà farsi, & essendoui, dourà rinnouarsi nella forma, che si prescriue nel Capo vltimo: e se ne produca

duca la copia legale, ed autentica per riporla nell'
Archiuio Vescouale.

2 Se vi siano beni, che fussero stati vsurpati; si esprimano, quali siano col nome, e cognome della persona vsurpante, da che tempo, e con qual pretesto.

3 Se la Chiesa è Parrocchiale, ò Beneficiale, dichiari di più il Parroco, ouero il Beneficiato, se sia à libera collazione, ò pure sia Iuspadronato di qualcuno, e di chi.

CAPO IV.

Catalogo delle notizie, che deue dare il Parroco, ciascuno per quel, che tocca al recinto della sua Parocchia, intorno alla visita, ed intorno al Sinodo Diocesano.

§. I.

Della Visita.

1 CHi proueda di hospizio il Vescouo colla sua parca comitiua.

2 Chi dia le supellettili, ed i letti: ouero concorrono più, e quali alla spesa di affittare tali robe.

3 Chi somministri i cibarj, e se sian più, e quali gli obbligati a tali spese.

4 Chi

4 Chi prouede di Stalla, biada, e fieno à' giumenti; ò pure ſian più, e quanti, e quali.
5 *Quatenùs* ſi daſſe la procurazione in denaro.
6 Si dica quanto ſia.
7 Chi la paghi, quanti ſiano i concorrenti alla ſpeſa, e quanta porzione per ciaſcuno.
8 In virtù di qual conuenzione, e di che Anno fatta.
9 E ſi produca.

§. II.

Del Sinodo.

1 Dia il Catalogo di tutti quegli Eccleſiaſtici Secolari, ò Regolari, che interuengono al Sinodo frà il recinto, e ne' confini della ſua Parrocchia.
2 Chi paga il Cattedratico, ò il Sinodatico ad tenorem del *Cap. conquarente de offic. Ordinarÿ*: la cui diſpoſizione non ammette preſcrizzione in contrario.
3 In quanto denaro di moneta vſuale ſi paghi.
4 Se ſi paga *in actu Synodatico*.
5 O pure in altro tempo, e qual queſto ſia.

CAPO V.

Catalogo delle notizie, che deue dare il Parroco per quel, che appartiene al ministerio della sua cura.

§. I.

Della sua Persona.

1 QVal sia il suo nome, cognome, e Patria.
2 Da quanto tempo, che è Sacerdote.
3 Da quanto tempo, che è Parroco.
4 Chi sia stato il suo Collatore.

§. II.

Della Residenza.

1 SE risiede, ed amministra la cura dell'anime per se stesso, ò pure per mezzo d'vn qualche Vicario approuato: ed in questo caso, dia notizia del nome, cognome, e Patria, e da che tempo sia stato approuato tal Vicario sustituto: e per qual cagione.
2 Chi sia il suo Prete Coadiutore nella Cura.
3 Quanto stipendio gli somministri.

§. III.

De' Cherici della Chiesa Parrocchiale.

1 QVali, e quanti Cherici seruano alla sua Chiesa Parrocchiale.
2 E con quale stipendio.
3 Da chi lo riceuono.

§. IV.

De' libri Parrocchiali.

1 SE tiene i cinque libri Parrocchiali, cioè.

1
Il libro de' Battezzati.

2
Il libro de' Confirmati, ò Cresimati.

3
Il libro de' Matrimonj.

4
Il libro dello stato dell'Anime.

5
Il libro de' Morti.

2 E dia notizia, se nella formazione di questi libri osserui il metodo prescritto dal Rituale Romano: ò in che sia la diuersità.

§. V.

De' Sermoni, che deue fare al Popolo.

1 SE hà frequenti i ſuoi Sermoni Parrocchiali al Popolo nelle Domeniche.
2 Se ſpiega i miſterj, ed i Riti della Santa Meſſa, come ordina il Sacr. Concilio di Trento.

§. VI.

Della Dottrina Criſtiana.

1 SE in tutte le feſte inſegna la Dottrina Criſtiana.
2 Di che libro, per inſegnarla, ſi ſerua.
3 Qual ordine, ò iſtituto in ciò oſſerui.
4 Se l'inſegna la mattina, ò il doppo pranzo.
5 Se vi ſia la ſcuola della Dottrina;
6 Si preſentino gli Statuti di eſſa, le ſue Regole, ed il di più ſi eſegua, conforme ſi dimanda *in verbo* Confraternite.

§. VII.

Delle denuncie da farſi al Popolo.

1 SE denuncia al Popolo nella Domenica tutte le Feſte, e tutte le Vigilie, che poſſono accadere nella ſettimana.
2 Quali Editti ſi pubblichino al Popolo.

§. VIII.

Delle Feſte.

1 QVali Feſte proprie ſiano nella Parrocchia.
2 Quali conſuetudini. 3 Se-

3 Se le Vedoue, per dimostrar mestizia, sogliano astenersi d'andare alla Chiesa nelle feste ad ascoltare la Messa, e per quanto tempo.

4 Se le Zitelle spose sogliano far lo stesso, per mostrare erubescenza, prima che contraggano il matrimonio *per verba de præsenti*.

§. IX.

Delle Processioni.

1 QVali Processioni sogliano farsi nella sua Parrocchia, e con qual ordine.

2 Se si facciano quelle di San Marco, e delle Rogazioni.

3 Come, e con qual ordine si formi quella del Santissimo Sacramento nella sua festa.

4 Da quali persone sogliano portarsi le mazze dell'Ombrella, ò Baldacchino, e se vi sia frà loro qualche disparere.

5 Con quanti lumi si accompagni la Processione del Santissimo.

6 Chi somministri la spesa de' lumi.

§. X.

Del Battesimo.

1 FIno à che tempo si differisca il dare il Battesimo ad vn figliuolo, che nasca.

2 Se mai, fuor di necessità, si sia battezzato vn qualche infante in Casa.

3 Se nel Sabato Santo, ed in quello precedente alla Pentecoste, dopo benedetto il Fonte battesimale, battezzi, *solemni ritu*, giusta il Rituale.

4 Che disordine sia circa gl'Infanti tenuti in letto *ante annum*.

§. XI.

Della Santissima Eucaristia.

1 IN qual forma, e con qual seguito, ò accompagnamento, si porti agli Infermi.

2 Con quanti lumi: e chi somministri la spesa.

3 Se accompagnato dal Cherico, che porti il Rituale, e il Vaso dell'acqua lustrale, nuncupata Acqua santa.

4 Se si istruiscano i figliuoli per la Santa Comunione attatamente.

§. XII.

Della Confessione.

1 SE le Sedi confessionali stiano in luogo aperto della Chiesa: e se habbiano le fenestrelle con le latte minutamente perforate, ò con le grate spesse d'altra materia, per poter ben ascoltare, e sfuggir la reciproca veduta.

2 A spese di chi si fanno le sedie confessionali.

3 Se le donne s'ammettano mai à confessarsi da faccia à faccia.

4 Se i Medici osseruino la Bolla Piana circa gl'Infermi, per la confessione, ouero quali disordini siano in ciò.

§. XIII.

De' Matrimonj.

1 SE nella Chiesa, come dispone il Sagro Concilio di Trento, si celebrino sempre i matrimonj nella mattina con la Messa *prò Sponsis*, ò pure tal volta in Casa.

2 E ciò, quando, e come.

3 Se soglia esplorarsi prima separatamente la volontà di amendue gli Sposi.

4 Che disordine sia circa la cohabitazione degli Sposi prima di contrarre il matrimonio *per verba de præsenti.*

§. XIV.

Dell'Estremaunzione.

1 IN qual forma si porti a' moribondi l'Estremaunzione.

2 Se'l Parroco sia accompagnato dal Cherico colla Cotta, e col lume.

§. XV.

Della Raccomandazione dell'Anima.

1 SE per se stesso faccia l'vfizio di raccomandar l'anime a' moribondi.

2 Di qual libro di serua.

§. XVI.

Dell'Esequie.

1 SE nell'esequie si osserui *adamussim* il Rituale.
2 *Quatenùs negatiuè*. Puntualmente si discriuano le costumanze in contrario.
3 Qual mercede si paga, se'l Defunto si sepellisce dentro la Chiesa Parrocchiale, e qual, se si porta nella sepoltura d'altra Chiesa.
4 Qual sia la Tassa de' funerali: e si produca.
5 Quanta sia la quarta funerale per Monsignor Vescouo.
6 Quali abusi siano nelle donne, per esprimere i loro dolori, in occasione di morte di qualunque lor Congiunto.

§. XVII.

Del Predicatore.

1 SE nella Chiesa Parrocchiale sia Predicatore particolare in tempo di Quaresima.
2 *Item* nell'Auuento.
3 Che vso in ciò sia.
4 E chi paghi, ò sia solito di pagar la limosina.
5 Quanta questa sia: chi dia la Casa, e la supellettile al Predicatore.

§. XVIII.

Delle Benedizioni.

1 SE nella Parrocchia benedica, e distribuisca le candele.
2 Se benedica, e distribuisca le palme.
3 Chi somministri la spesa per la cera, e per le palme, respettiuamente.
4 Se benedica, e distribuisca le ceneri.

Ne' giorni debiti.

5 Se nel Sabato Santo, e nel precedente alla Pentecoste benedica l'acqua del Fonte battesimale.
6 Se in quello medesimo giorno soglia andar benedicendo le Case della Parrocchia.

§. XIX.

Della Congregazione de' Casi di Coscienza.

1 SE il Parroco interuenga à qualche Congregazione di Casi di Coscienza; e questa ogni quanti giorni si faccia, ò pur se vi sia Costituzion particolare, che la precetti.
2 Qual sia l'ordine di tal Congregazione, ed il metodo. Si descriua puntualmente.
3 Quai libri morali tenga appresso di se, per direzzione della sua cura Parrocchiale.

CAPO VI.

Catalogo delle notizie, che deue dare ciascun Beneficiato, Canonico, ò Parroco di ciocche concerne alla Mensa Beneficiale, Canonicale, ò Parrocchiale, e per quello, che deue saperſi della natura di essi beneficj, e delle persone, che gli posseggono.

§. I.

Della Persona del Beneficiato.

1 QVal sia il suo nome, cognome, e Patria.
2 Qual sia la sua età.
3 Qual sia il suo grado Ecclesiastico.

§. II.

Della Chiesa, e dell' Altare del Beneficio.

1 SE'l beneficio habbia Chiesa propria. Si descriua nel modo, che s'è ordinato al Cap. 3.
2 Non hauendo Chiesa particolare, si dia notizia dentro à qual Chiesa sia eretto.
3 Qual sia il Santo Titolare.
4 Qual sia il suo Altare.

5 Chi

5 Chi debba mantenerlo decentemente adorno.
6 E se sia ben proueduto di Sagre supellettili.
7 E quali queste siano, in catalogo si registrino.

§. III.

Del Titolo del Beneficio.

1 QVal sia il Titolo del Beneficio, che possiede, e si descriua distintamente qualunque titolo, comunque si nomini.
2 Se dalla Sede Appostolica, ò pur dal Vescouo gli sia stato conferito.

§. IV.

Del tempo della Collazione.

1 DA quanto tempo, che gli sia stato conferito.
2 Se ne sia in pacifica possessione.
3 O pure vi habbia lite.
4 Da chi mossa.
5 Da quanto tempo.
6 Dinanzi à qual Giudice.
7 Che sia la pretensione.
8 Ed in che termine si troui hora lo stato del litigio.

§. V.

Della Pluralità de' Beneficj.

1 SE possegga vno, ò più beneficj.
2 *Quatenùs affirmatiuè.* Esplichi di ciascun altro beneficio, ciocche deue esprimere del primo.
3 Enuncij la dispensa *super pluralitate.*

§. VI.

Della natura del Beneficio.

1 SE'l beneficio sia libero, ò pure *de Iure patronatus* di qualche persona.
2 Ed in questo caso spieghi il nome, cognome, e Patria del Padrone.
3 Quai prerogatiue egli habbia su'l beneficio.
4 E di che qualità sia il Ius podronato.

§. VII.

Delle rendite del Beneficio.

1 QVali siano le rendite d'esso Beneficio, Canonicale, ò Parrocchiale, ò semplice, che sia.
2 Si discriuano puntualmente tutti i corpi, tutti i territorj co' lor confini, tutti i censi, ragioni, ed azzioni, spettanti al Beneficio.
3 Se vi siano beni alienati, da che tempo, per qual causa,

causa, con qual facultà, ed à qual persona, nominatamente.

4 Se vi siano beni vsurpati, da qual tempo, sotto qual pretesto, e da qual persona, nominatamente.

5 Se i Territorj del beneficio si facciano cultiuare dal Beneficiato, ò pure s'affittino ad altri, e per quanto tempo, e se gli Affittuarj siano congiunti, ò estranei.

6 Ed in caso, che il beneficio sia Parrocchiale, dourà oltre di ciò spiegare il Parroco, se à lui spettino tutte le Decime, ò pure qualche congrua porzione, ed à chi spetti il rimanente, e sotto qual titolo.

Queste notizie si descriueranno col metodo, ed ordine prescritto nel Capo vltimo, doue si parla degl'inuentarj.

§. VIII.

Delle Pensioni.

1 SE nel Beneficio siano pensioni attiue, ò passiue.

2 Di che somma siano.
3 A chi si debbano, ò
4 Da chi si esiggano.
5 Da quanto tempo.
6 E con qual facultà siano state imposte.

} *Nominatamente.*

§. IX.

De' Pesi del Beneficio.

1 QVai pesi habbia seco annessi il Beneficio.
2 Quanti pesi di Messe. *E se ne dia distinta relazione nella conformità, che s'ordina nel Cap. penultimo.*

§. X.

Dell'Inuentario.

1 SE vi sia distinto inuentario di tutti i beni stabili, mobili, supellettili Sagre, censi, ragioni, pesi, ed azzioni del Beneficio.
2 *Et quatenùs affirmatiuè*. Si rinnoui, dirigendo la scrittura col metodo apposto nel Capo vltimo, doue si parla dell'Inuentario de' beni Ecclesiastici: e molto più dee farsi, secondo la forma prescritta, in caso, che l'Inuentario non vi sia.

CAPO VII.

Catalogo delle notizie, che debbono dare gli Amministratori, ò Gouernatori del Seminario.

§. I.

Degli Amministratori, ò Gouernatori.

1 QVal sia il lor nome, cognome, e Patria.
2 Da che tempo habbiano cominciato il lor vfizio, e quando termini. } *Nominatamente.*
3 Chi gli habbia eletti.
4 Quanta sia la prouisione, ò lo stipendio di ciascuno.
5 Se vi siano i Deputati prescritti dal Sagro Concilio di Trento.
6 Quali siano.
7 Come eletti. } *Nominatamente.*
8 Chi sia il Rettore.
9 Quanta la sua prouisione, ò stipendio.
10 Da Chi eletto, e
11 Da quanto tempo.

§. II.

Dell'Erezzione.

1 DA che tempo, e da qual Vescouo sia stato eretto il Seminario.
2 Se ne produca l'istrumento dell'erezzione.

§. III.

Dell'habitazione del Seminario.

1 QVal sia la struttura dell'habitazione, ò della Casa del Seminario.
2 Chi l'habbia fatta edificare, ed à quali spese.
3 Se le stanze siano à volta, ò pure à tetto col sufsitto.
4 Se le pareti così nell'esterno, come di dentro siano bene incrostate, e biancheggiate.
5 Qual sia il ripartimento delle stanze,
6 Quante.
7 Se siano ben fornite di fenestre.
8 In qual parte della Città stia situata questa habitazione.

§. IV.

Del numero degli Alunni, e Conuittori.

1 QVanti siano gli Alunni, che mantiene *gratis* il Seminario.
2 Quanti della Città, e quanti degli altri luoghi della Diocesi.
3 Quanti Conuittori, e
4 Questi quanta dozzina corrispondano ogni Anno al Seminario per ciascuno, anticipatamente per semestre.
5 Quanti, e quali seruidori habbia il Seminario.
6 Quanta sia la lor prouisione, ò stipendio.

Distintamente co' lor nomi, e cognomi.

§. V.

Degli Statuti, e Costumi.

1 QVali siano gli Statuti, ò istituti del Seminario: e si producano in copia.
2 Qual metodo si osserui nella disciplina letteraria, e
3 Qual direzione intorno alla educazione, e costumi de' Seminaristi.

4 Quai

4 Quali discipline s'insegnino, oltre alla grammatica.

§. VI.

Del seruizio in Diuinis de' Seminaristi.

1 SE nelle Feste seruono alla Chiesa.
2 A qual Chiesa, } *Distintamente.*
3 Con qual ordine,

§. VII.

De' Maestri del Seminario.

1 QVanti Maestri tenga il Seminario.
2 In che professione.
3 Da quanto tempo ciascuno. } *Co' lor Nomi, Cognomi, e Patria distintamente.*
4 Quanto stipendio, e mercede habbia.

§. VIII.

§. VIII.

Delle rendite, e beni del Seminario.

1 QVali siano i beni, e le rendite del Seminario.
2 In che consistano.
3 Se in Beneficj vniti, & aggregati.
4 Se in contribuzioni, *iuxtà Tridentinum.*
5 A che rata *prò centenario* corrispondano gli obbligati al Seminario.
6 Se hà censi enfiteotici, ò redimibili, ò stabili, e quali siano.
7 Da che tempo non siano riueduti i conti.
8 Questi si tengano pronti *ad omnem ordinem* per la riuisione.

Si descriua minutamente il tutto: e si descriuano li Beneficj con le lor rendite, e pesi annesse.

§. IX.

Dell'Inuentario de' beni.

1 SE vi sia distinto Inuentario di tutti i beni, così stabili, come mobili, e di tutte l'altre rendite, ragioni, ed azzioni del Seminario, e delle supellettili.

Essendoui, si rinnoui, secondo la forma, che si prescriue nel Capo vltimo: e molto più si faccia in caso, che non vi fusse.

3 Se ne produca la copia legale, & autentica nel termine di sei mesi, per riponerla nell'Archiuio Vescouale.

CAPO VIII.

Catalogo delle notizie, che s'hanno da dare intorno à Monasterij di Monache, per quel, che tocca al temporale, poiche in quanto allo Spirituale si faranno le parti Pastorali nella Santa Visita.

§. I.

Della struttura, e fondazione del Monastero.

1 COme, ed in che forma sia l'edificio del Monastero.

2 Quante Celle habbia.

3 Quanti Chiostri, ò dormitorij, e quante altre officine.

4 Se vi sia luogo separato per le Nouizie.

5 E di quante Nouizie sia capace.

6 Se vi sia luogo separato per l'Educande.

7 E se 'l Monastero sia stato solito à riceuerne.
8 Come siano le stanze del Parlatorio, e se per la collocuzione delle Donne habbia stanza separata.
9 Come siano le grate.
10 E se queste siano cieche, ò pure con gli occhi di minute cancellate.
11 In che tempo sia stato fondato il Monastero, e sotto qual Vescouo.

§. II.

Della Chiesa del Monastero, e de' Ministri della medesima.

1 IN che forma sia la Chiesa del Monastero, se à volta, ò pure con soffitto. } *Si descriua il tutto, come nel Capo III.*
2 Quanti Altari habbia. }
3 Qual sia il Santo Titolare di ciascun Altare. }
4 Chi sia il Confessore, di qual Patria, di qual età, e qual il suo nome, e cognome.
5 Quanti Cappellani, e quanti Sagristani, e Cherici, co' loro nomi, cognomi, età, e Patria.
6 Che stipendio si paghi à ciascuno delli suddetti num. 4. & 5.
7 Se gli stipendj si paghino dalla Comunità, ò pure contribuisca qualche Monaca particolare co' suoi vitalizj, ò liuelli.

§. III.

Dell' Ordine, sotto la cui Regola sia fondato il Monastero.

1 SOtto qual Ordine, e sotto qual regola sia fondato il Monastero.
2 Se stia immediatamente sotto la cura del Vescouo, ò pure venga gouernato da' Regolari.
3 E quali questi siano. } *nominatamente.*
4 Ed in che numero. }
5 Se nel Monastero si osserui la vita comune, ò in che modo si viua.

§. IV.

Del numero delle Monache.

1 IN che numero siano tutte le Monache del Monastero. }
2 Quãte siano Corali Professe. } *co' lor nomi, e cognomi distintamẽte*
3 Quante Nouizze. }
4 Quante Conuerse. }
5 Quante Educande. }
6 E se vi siano Serue, e quante. }

§. V.

Delle rendite del Monastero.

1 QVante siano le rendite del Monastero in Comune.

2 Quanta dote paga ciascuna per Monacarsi.

3 Quanto corrisponda ciascuna Nouizza nell'Anno del Nouiziato, per gli alimenti.

4 Quanto l'Educande in caso, che il Monastero sia solito riceuerne, ed habbia luogo separato per esse.

5 Che rendita di vitalizio, ò liuello possieda ciascuna Monaca in particolare. Si dia il Catalogo sottoscritto dalla Superiora, e da due altre Monache vecchie.

§. VI.

Del Procuratore, ò altro Amministratore del Monastero.

1 QVanti Procuratori, ò Amministratori tenga il Monastero.

2 In che modo si deputino.

3 Qual sia il nome, e'l cognome di ciascuno.

4 Quanta sia la lor prouisione.

5 Da chi si riuedano i lor conti, ed ogni quanto tempo si bilancino, e si riuedano.

6 Quanta sia la mercede del Computista?

7 Quanti libri habbia il Monastero, per l'Economia. Da chi si conseruano, e se diligentemente iui si registrino le materie.

§. VII.

Dell' Inuentario de' Beni.

1 SE nel Monastero sia distinto Inuentario de' beni stabili, mobili, censi, ragioni, ò altre azzioni, che habbia il Monastero.

2 Questo Inuentario quantunque vi fusse, dourà rinnouarsi, secondo la forma, che si prescriue nel Capitolo vltimo.

CAPO IX.

Catalogo delle notizie, che debbon darsi da Priori, Procuratori, Economi, Amministratori, ò sotto qualunque titolo s'appellino, che habbian cura di Monti di Pietà, di Morti Frumentarj, Spedali, Confraternite, Congregazioni, Adunanze, ò altro qualsiuoglia luogo Pio.

§. I.

Della Fondazione de' luoghi Pij.

1 IN che tempo sia stato fondato ciascun Monte, Spedale, ò Confraternita.

2 Da chi, e con quale autorità.
3 Se sia stata la fondazione approuata, e confermata dal Vescouo, e da chi, ed in che Anno.
4 Si producano le copie legali degli Strumẽti delle loro erezzioni, ed approuazioni.

§. II.

Delle Case, doue siano i Monti, e gli Spedali.

1 SI descriua la Casa di ciascun Monte, ò Spedale.
2 Se sia propria, ò se pur si tenga à pigione.

§. III.

Delle Chiese, doue siano le Confraternite, ò il Sagro Monte de' Morti.

1 SI descriuano le Chiese, doue siano le Confraternite, ò doue sia il Monte de' Morti, e si descriuano con le circostanze, che s'è ordinato nel Cap. III.

§. IV.

Dell'opere pie di ciascun Monte, ò Spedale.

1 SI dia distinta notizia di tutte l'opere pie, alle quali s'impiega ciascuno Spedale, ciascun Monte, tanto della Pietà, ò Frumentario, quanto de' Morti, ò altro, che fosse.

2 Se'l Monte della Pietà, nel prestar denari, e riceuer pegni, ritragga qualche emolumento, ò pure faccia i prestiti *gratis*, e per atto di carità.

3 Riceuendo qualche emolumento, si dia notizia quanto sia, à proporzione di qualunque somma, che si presti.

4 E quanto tempo aspetti il debitore, per la restituzione della somma prestata.

§. V.

Degli Statuti, ò Regole de' Monti, degli Spedali, e delle Confraternite.

1 QVali siano gli Statuti, e le Regole de' Monti.

2 Quali siano gli statuti, e le Regole degli Spedali.

3 Quali siano gli Statuti, e le Regole delle Confraternite.

4 Se siano stati approuati dal Vescouo.

5 Se ne producano le copie legali con le loro approuazioni.

§. VI,

§. VI.

Dell' insegne delle Confraternite.

1 QVali Insegne, ò diuise vsi ciascuna Confraternita, così ne' Sacchi, come negli Stendardi, nelle Croci, nelle mazze Priorali, ed in ogni altro segno distintiuo, nominatamente.

§. VII.

De' Confrati.

1 QVanti Confrati siano in ciascuna Confraternita.

2 In che modo s'eleggano, ò s'aggreghino di nuouo.

3 Se ciò si faccia con voti secreti, ed in presenza di qual persona.

4 Qual sia il nome, cognome, età, e Patria del lor Padre Spirituale.

5 Da chi s'istruiscano, intorno agli esercizj Spirituali.

6 Quali siano gli esercizj Spirituali, a' quali s'applicano.

7 In quali giorni, ed in quali hore si ragunino in Chiesa, per fare i loro esercizj Spirituali.

8 Se dentro la Chiesa habbiano luogo separato, e rinchiuso per questi loro esercizj.

9 Se fuori delle lòro Chiese facciano processioni, e quando.

10 A qual'opera di Pietà ſon tenuti quando muore vn lor Confratello.

11 Se habbiano il lor Prefetto, con gli Aſſiſtenti, e col Segretario, per regiſtrare ne' libri le coſe attenenti alle Confraternite, ò alle Congregazioni, che ſiano: e qual ſia il nome, cognome, e Patria di coſtoro.

12 Quanti ſiano, e quali detti lor libri, e ſe decentemente conſeruati, ed appreſſo di chi.

13 Quai Priuilegij, ò Indulgẽze Appoſtoliche habbiano.

14 Se ſiano ſtate riconoſciute dal Veſcouo, e

15 Se ne producano le copie legali.

§. VIII.

Degli Vfiziali de' Monti, degli Spedali, e delle Confraternite.

1 QVali ſiano gli Vfiziali de' Monti, degli Spedali, e delle Confraternite, per l'amminiſtrazione de Beni.

2 Con qual nome s'appellino in ciaſcun Monte, Spedale, Confraternita, ò Congregazione.

3 In che modo ſi eleggano: e ſe con voti ſecreti.

4 In preſenza di Chi.

5 In che tempo comincino gli Vfiziali nuouamente eletti ad eſercitar la lor carica; e quando terminano.

6 Se ſtia in arbitrio loro di non accettarla, ſenza le-

legitima causa.

7 Se prestino giuramento *de fideliter administrando, & computis fideliter reddendis.*

8 Se la loro elezzione si cõferma dal Vescouo, giusta il Decreto della Sagra Congregazione de' Vescoui agli 11. di Agosto 1617. doue espressamente ordina, che - *confirmatio Officialium ad Episcopum spectat.*

9 Di qual somma di denari, ò altre robe possano disporre, senza espressa licenza del medesimo Vescouo, ò del suo Vicario Generale.

10 Qual sia lo stipendio, che si paga à ciascuno degli Vfiziali.

11 Quanti, e quali libri habbia il luogo, per l'Economia, ed appresso di chi Vfiziale si cõseruino, e se diligentemente si annotino in esse le materie Economiche.

§. IX.

Delle Rendite di ciascun Monte, Spedale, Confraternita, ò altro luogo Pio.

1 A Che somma ascendano le rendite di ciascun Monte, Spedale, Confraternita, ò altro luogo Pio.

2 In che consistano. Se in cen
si, e quali.
3 Beni stabili.
4 Semouenti, ò
5 Altre ragioni, ò azzioni.

Si deseriuano distintamente.

6 Se vi siano Questori.
7 Quando, e come sogliano questuare.
8 Quanti siano i pesi, che habbia ciascun Monte, Spedale, e Confraternita, &c.
9 In che cõsistano questi pesi.
10 Se in soddisfazione di Messe.
11 In Maritaggi.
12 In limosine, ò in altro.

Nominatamente si dichiarino, coll'espressione della cagione dell'obbligo.

§. X.

Del rendimento de' conti.

1 COme, ed in che forma rendano i loro conti gli Vfiziali, Economi, Rettori, ò altri Amministratori de' Monti, Spedali, Confraternite, ò altri luoghi pij.
2 Ogni quanto tempo, per lo passato habbiano resi duto i loro conti.
3 Da chi si deputino i Computisti, ò Razionali, per la visione di tali conti.

4 Quan-

4 Quanta sia la mercede de' Computisti, ò Razionali.

5 In presenza di qual persona si facciano vedere.

6 Se i libri de' conti de' Monti, degli Spedali, delle Confraternite, ò altri luoghi Pij si ripongano, dopo veduti, e riueduti, originalmente nell'Archiuio della Cancellaria Vescouale, restandone le copie legalizzate in potere de' medesimi Monti, Spedali, Confraternite, ò altri luoghi Pij, ouero è *contra*.

§. XI.

Dell'Inuentario de' beni di ciascun Monte, Spedale, Confraternita, ò altro luogo Pio.

1 SE vi sia distinto Inuentario de' beni, stabili, mobili, semouenti, censi, ragioni, ò azzioni spettanti a' luoghi Pij.

2 Questo Inuentario dourà distintamente rinnouarsi, quando anche vi sia, nella forma, che si prescriue nel Capo vltimo.

CAPO X.

Catalogo delle scritture, che si deono conseruare nell' Archiuio della Corte Vescouale.

§. I.

Ordine intorno all'obbligazione di tener l'Archiuio.

S'incarica al Cancelliere della Corte Vescouale, che pōga in distinta ordinanza le scritture attenenti all'Archiuio della medesima Corte.

1 PErchè ogni Vescouo, ò altro Prelato, deue tener l'Archiuio, e far ben custodire in esso tutte le scritture spettanti al suo Foro Spirituale, ed Ecclesiastico; per tanto si ordina al Cancelliere della nostra Corte Vescouale, che frà lo spazio di due mesi, dopo la notificazione del presente Editto, ponga in distinta ordinanza, come si è accennato *nel Capo* 2. *al* §. 9. *num.* 3. (cioè con la distinzion delle materie, e con l'ordin Cronologico degli Anni) tutte quelle scritture, che deono cōseruarsi nell'Archiuio: le quali (secondo, che prescrisse in vna sua lettera al Vescouo Comense la Sagra Congregazion del Concilio *a' 18. di Decembre 1626.*) sono le seguenti, che Noi, per istruzzione del medesimo Cancelliere, con partita dichiarazione, soggiungiamo.

§. II.

Delle ſcritture in ordine alle perſone Eccleſiaſtiche.

1 TVtte le ſcritture, ò atti, intorno à canonizazioni di perſone, così Eccleſiaſtiche, come Secolari.

2 Tutte le ſcritture dell'ordinazioni, ò collazioni degli ordini, così maggiori, come minori à qualunque perſone.

3 Tutte le ſcritture delle collazioni, ò iſtituzioni de' beneficj, delli concorſi fatti, delle rinunzie, ò permutazioni ſeguite, e di tutte l'altre ſcritture beneficiali.

4 Le ſcritture della profeſſione della S. Fede.

5 Tutti gl'iſtromenti delle poſſeſſioni date a' beneficiati di qualunque ordine, ò grado, ed in qualũque modo.

6 Tutte le ſcritture dell'approuazioni de' Confeſſori, ò Curati.

7 Delle licenze date a' Parrochi, a' Canonici, Preti, ò Cherici di poter partire dalla Dioceſi con lettere teſtimoniali.

8 Delle dimiſſorie, ò lettere commendatizie.

9 Delle licenze date per andare à parlare, ò entrare ne' Monaſterj di Monache.

10 Tutte le ſcritture dell'eſplorazioni delle volontà per le Nouizze; gl'iſtromenti delle doti delle Monache, e delle licenze loro date, per poter far profeſſione, e dell'altre attenenti alle Monache.

11

11 Tutti i decreti, ed interpoſizioni di autorità per le rinunzie, che fanno i Nouizzi.

12 I decreti interpoſti nelle cauſe di alienazioni, che ſi fanno de' beni Eccleſiaſtici.

13 Tutti i precetti, ò decreti di qualſiuoglia maniera fatti à perſone Eccleſiaſtiche, ò à perſone Secolari in cauſe Spirituali, ò ſpettanti al Foro Eccleſiaſtico.

§. III.

Delle ſcritture in ordine à' luoghi Sagri, ò Eccleſiaſtici.

1 TVtti gli ſtatuti, regole, ed ordinazioni di qualũque Chieſa nella Città, e Dioceſi.

2 Tutte le ſcritture cõcernenti fondazione di Chieſe, luoghi Pij, Altari, e gl'iſtrumenti di tali fondazioni.

3 Tutte le ſcritture delle Conſegrazioni delle medeſime Chieſe, degli Altari, de' Cimiterj, e delle Campane, col regiſtro in libro.

4 Tutti gli atti delle viſite delle Chieſe, Monaſterj, ò altri luoghi Pij, inſieme con tutti i decreti fatti in tali viſite.

5 Tutte le ſcritture delle viſite de' Sagri limini.

§. IV.

Delle ſcritture in ordine à coſe Sagre, ò Eccleſiaſtiche.

1 TVtte le ſcritture dell'erezzione del Fonte Batteſimale, dell'erezzione delle Parrocchie, beneficj, o Cappellanie.

2 Tutte le ſcritture dell'erezzione del Seminario.
3 Gli atti di tutti i Sinodi.
4 Tutte le ſcritture coucernenti dinunzie matrimoniali, e gli atti degli ſtati liberi.
5 Tutte le ſcritture concernenti materie di diuorzij, ò di altre cauſe matrimoniali.
6 Tutte le ſcriture concernenti l'eſecuzioni delle diſpẽſe matrimoniali, ed altre lettere Apoſtoliche.
7 Tutti i rigiſtri delle bolle Apoſtoliche dirizzate alla Corte Veſcouale.
8 Tutte le lettere monitoriali *ad finem reuelationis.*
9 Tutte le ſcritture degli Inuentarij de'beni ſtabili, mobili, ſemouenti, &c. (nella forma, *ſaltim generice*, di ciocche ſi preſcriue nel Capo vltimo) di tutte le Chieſe, e di tutti i luoghi Pij della Città, e della Dioceſi.
10 Tutti i mandati delle procure, per li negozij della menſa Veſcouale. E gl'inſtromenti ſpettanti alla dote, ò alli beni della medeſima menſa.
11 Tutte le ſcritture degli Enfiteoſi, locazioni, e conduzzioni de' beni della Menſa Veſcouale.
12 Item d'altri beneficij, Chieſe, ò luoghi Pij.
13 Tutti gli Editti fatti in qualunque modo, ed in qualſiſia materia, col regiſtro di eſſi in libro.
14 Tutti i proceſſi, ed atti ciuili, criminali, e miſti del Foro Veſcouale.
15 Tutte le ſentenze fatte nelle ſudette cauſe; e le compoſizioni ſeguite con i Rei, ed Inquiſiti nella Corte Veſcouale.
16 Tutte le ſcritture delle multe, e pene, col regiſtro di eſſe in vn libro.

17 Le ſcritture delle ſupplicazioni, ed aſſoluzioni,

§. V.

Scomunica à chi tenendo ſcritture ſpettanti all'Archiuio Veſcouale, non le reſtituiſce frà il termine d'vn Meſe.

ACciocchè niuna ſcrittura, che dee conſeruarſi nell'Archiuio Veſcouale, vada diſperſa, e Noi poſſiamo ſodisfare alla noſtra obligazione di far tenere interamẽte ben ordinato, e cuſtodito l'Archiuio Veſcouale; vogliamo, che ſotto pena di Scomunica maggiore, *ipſo facto incurrenda*, à Noi riſeruata, ciaſcuna perſona di qualunque grado, e condizione ſi ſia, che teneſſe appreſſo di ſe qualunque ſorte di ſcrittura attenente all'Archiuio Veſcouale, ſecondo quel tanto, che ſi è enũciato ne' §§. antecedenti di queſto capo, ſia tenuta di riſtituirla alla Corte Veſcouale, ò al Cancelliere di eſſa, frà lo ſpazio d'vn meſe, aſſegnando dieci giorni per prima, dieci per ſeconda, e dieci per terza, e canonica monizione, dal giorno della publicazione del preſente Editto. Ed affinche niuno poſſa allegare ſcuſa d'ignoranza, ordinamo à tutti, e ciaſcuno de' Parrochi della Città, e Dioceſi, che di queſta obligazione ammoniſcano i loro Popoli frà la ſolennità delle Meſſe in giorni di Feſta, ſotto pena riſeruata al noſtro arbitrio à chiũque de' Parrochi traſcuraſſe di far queſto canonico auuertimento.

Scomunica à chi non reſtituiſce le ſcritture.

Ordine a' Parrochi, che ne publichino il canonico auuertimento.

CA-

CAPO XI.

Catalogo delle notizie, che deue dare il Reu. Capitolo della Cattedrale, qualsisia Parroco, Rettore, Beneficiato, Cappellano, Economo, ò altri, che habbia peso di Messe in qualunque Chiesa, ò Cappella della Città, e Diocesi; e parimente ciascun Rettore di Chiese, ò Amministratore di luogo Pio, che habbia obligazione di far celebrar Messe.

§. I.

Del numero delle Messe.

1 QVante Messe Solenni, e Conuentuali si celebrino.

2 Quante Messe cantate per obbligazion particolare.

3 Quanti siano gli Anniuersarj cantati *prò Defunctis*.

4 Quanto il numero delle Messe basse.

§. II.

Delle obbligazioni per le Messe.

1 PEr qual causa siano obbligati.

Se per testamento, ò lasci-
to.

3 Se per donazione, fondazio-
ne, ò altro contratto *inter vivos*.

Si descriua distintamente co' nomi, e cognomi de' testatori, fondatori, ò altri i quali ex cõuẽtione impoſero il peſo, e l'Anno del contratto, ò testamẽto.

§. III.

Della limoſina, ò dote laſciata per le Meſſe.

1 QVanta ſia la limoſina, ò la dote laſciata così *ex teſtamento*, come *ex Conuentione, ſeu fundatione*, per la celebrazione di ciaſcun numero delle dette Meſſe.

2 Da quanto tempo.

3 Quãto in quel tempo fruttaua il Capitale della dote, ò laſcito, ò vero donazione, *ſeu* fondazione per le Meſſe.

Si deſcriua il tutto diſtintamente, enũciando i Corpi, i cẽſi enfiteotici, ò redimibili, ò altro, doue ſtiano fondate le rendite per le doti delle Meſſe.

4 Si producano le copie delle fondazioni, dotazioni, donazioni, ò laſciti per le ſudette Meſſe.

5 Se nelle ſudette rendite vi ſia hora attualmente qualche calo, ò diminuzione dalle prime rendite in tempo, che fù fatta la fondazione, o dotazione, ò donazione, ò altro contratto, ouero dal tempo de legato, ò laſcito fatto.

6 *Quatenùs affirmatiuè*. Si dia diſtinta notizia di queſto calo, ò diminuzione, e quanto proporzionalmente importi, ſecondo lo ſtato preſente.

7 Per

7 Per qual cagione, è donde sia nata questa diminuzione, ò calo.

8 Se, *ex natura rei*, ò pure per colpa, ed incuria del Rettore, ò altri, à cui ne toccaua la cura.

9 Chi habbia l'obbligazione di celebrar respettiuamente il numero, e ciascuna delle sudette Messe. | *co' lor nomi, e cognomi distintamẽte, e da che tempo.*

§. IV.

Delle soddisfazioni delle Messe.

1 SI produca la fede giurata se fin'hora tutte l'obbligazioni delle Messe siano state soddisfatte.

2 Chi non hauesse in tutto soddisfatto, dia il distinto Catalogo delle Messe non celebrate.

3 Assegni la cagione, ò l'impedimento della non soddisfazione.

4 Se vi sia libro in Sagristia, oue si registrino le soddisfazioni delle Messe.

§. V.

Delle Chiese, done ha l'obbligo di celebrar le Messe.

1 IN quali Chiese, Cappelle, ò Altari siano gli obblighi di celebrar le sudette Messe.

2 Quali obblighi habbiano fissa Chiesa, Cappella, ouero Altare.

3 E quali si rimettano all'arbitrio del Sacerdote.

§. VI.

Della Tabella delle Messe.

1 SE nella Sagristia, ouero in altro luogo patente di ciascuna Chiesa, doue sia obbligo di celebrar le Messe, per le sudette cause, si tenga Tabella appesa col distinto Catalogo degli obblighi delle Messe, e de' nomi di coloro, per li quali debbono applicarsi.

CAPO XII.

Metodo per far gl'Inuentarj de' beni Ecclesiastici.

1 QVesto Metodo, che à Noi è paruto di suggier qui per idea di ben formare gl'Inuentarj de' beni Ecclesiastici, nella conformità, che si dee, giusta la Costituzione di Sisto V., citata nell'Editto al numero 6. vogliamo, che puntualmente s'osserui dalle Dignità, e Canonici della Cattedrale, non solo per quel, che tocca al Capitolo in comune; ma anche per quel, che riguarda à ciascuno in particolare: e da qualsiuoglia Pieuano, Parroco, Rettore, Beneficiato, Cappellano, Priore, Economo, ò altro Amministratore (sotto qualsia

tito-

titolo s'appelli) di Chiesa, Cappelle, Monasterj di Monache, Conuenti suppressi, di Monti, di Confraternite, Adunanze, Congregazioni, Spedali, ò di qualunque altro luogo Pio, che fusse nella Città, e Diocesi: sotto la pena da Noi stabilita nell'Editto, quando altrimenti si praticherà, e nõ si registreranno le cose con quella distinzione, che Noi imponemo, giusta la seguente partizione, e maniera da osseruarsi

2 E per esempio de' sudditi, ed insieme per vbbidir alla Costituzione Sestina, e prouedere all'indenità della nostra mensa Vescouale, ordiniamo alla nostra Congregazione Economica, che nello spazio di trè mesi debba per pubblico Notaio far compilar l'Inuentario intero de' beni, corpi, e frutti spettanti alla nostra Mensa, come di tutti i pesi alla stessa pertinenti: inculcando alla Congregazione, che à nostre spese faccia scriuere il medesimo Inuentario con tutta chiarezzã, e puntualità in vn libro di carta reale, e con carattere di bella, e nobil forma.

Ordine alla Congregazione Economica, per far l'Inuentario de' Beni della mensa Vescouale.

§. I.

Del principio dell'Inuentario, quando si farà per mano di Notaio.

In nomine Dñi Nostri Iesu Christi. Amen.

1 QVesto è l'Inuentario di tutti beni mobili, stabili, se mouenti, frutti, rendite, ragioni, azzioni,

zioni,e pesi di qualsiuoglia sorte della Chiesa Parrocchiale di S. N. nella Città di Cesena, ò nella Terra di N. ò Castello N. della Diocesi di Cesena.

2 E se sia Beneficio semplice si dirà così.

3 Della Chiesa di San N. senza cura nella Città di Cesena,ò nella Terra,ò Castello &c. della Parrocchia N,come di sopra,fatto sotto il dì . . del Mese . . . . dell'Anno . . . . per D. N. Rettore di detta Chiesa, e me infrascritto publico Notaio nelle Case di detta Chiesa, scritto in presenza, e secondo la relazione, ed asserzione del prefato D. N. Rettore,ed ancora di N., e di N, huomini vecchi, ed informati dello stato di detta Chiesa,e Parrocchiani della medesima, mediante il giuramento, dato loro per me sudetto Notaio infrascritto, di dire, ed affermare la verità: i quali dicono,che la detta Chiesa non hà altri beni, nè altri frutti, rendite, ragioni, azzioni, che l'infrascritte, cioè, &c.

4 E se l'Inuentario si facesse nella Diocesi, si dirà così.

5 In presenza di N., e di N. Sindico, ed Eletto di detto luogo, mediante il giuramento, come sopra.

6 E se non fussero Parrocchiali,per esser la Chiesa semplice;si dirà.

7 In presenza di N. e di N. vecchi, ed informati, &c.

§. II.

§. II.

Del Principio fatto per mano del Rettore.

1 E Se l'Inuentario sarà fatto per mano del Rettore, si dirà così.

2 Questo è l'Inuentario di tutti i beni mobili, stabili, semouenti, frutti, rendite, ragioni, azzioni, e pesi di qualsiuoglia sorte della Chiesa di S. N. nella Città di Cesena, come di sopra, ouero nel Castello di N. della Parrocchia N. fatto il dì . . . del Mese . . . . dell'Annno . . per me D.N. moderno Rettore di detta Chiesa, con la presenza, ed assistenza di N., e di N. huomini vecchi, e Sindico, ed Eletto di detto luogo, pienamente informati de' beni, frutti, rendite, ragioni, ed azzioni. E sono l'infrascritte, &c.

§. III.

Del principio fatto per mano del Vicario, ò Cappellano.

1 E Se l'Inuentario sarà fatto per mano di vn Vicario perpetuo, Vicario amouibile, ò Cappellano; si dirà nel medesimo modo, mutando il nome di Rettore, in Vicario, ò Cappellano di detta Chiesa.

2 Se l'Inuentario si facesse per qualche Confraternita, Monte di Pieta, ò Spedale, osseruinsi le Re-

gole

gole ſteſſe, con aggiungere, che gli Amminiſtratori co' Parrochi de' luoghi, e Vicarj foranei, douranno ſoſcriuerſi all'Inuentario.

3 Prima di diſcēdere alla deſcrizzione della Chieſa, ò Altare di eſſo luogo, ed anche de' beni, ſi eſprima da qual tempo, e cō quale autorità fù eretto il luogo. Indi ſi notino i Fratelli della Confraternita. E poi ſi faccia, come appreſſo con la douuta proporzione.

§. IV.

Della deſcrizzione della Chieſa.

1 FAtta l'intitolazione, ouero il principio dell'Inuentario, ſi comincierà à deſcriuere l'iſteſſa Chieſa, il ſuo Titolo, la ſua ſituazione, ed i ſuoi confini, dicendo.

2 La ſudetta Chieſa di S.N. è poſta nella Città di Ceſena al Rione N. Parrocchia N., ouero è poſta nella Terra di N., e Parrocchia di S. N., ouero nel Caſtello di N. Parrocchia N., appreſſo la ſtrada . . . da vn lato hà li beni di N., e dall'altro di N, e così da gli altri lati. Fù edificata l'Anno N. fù conſegrata da Mōſignor Veſcouo N. l'Anno N. Sono in eſſa Chieſa, Cappelle nu. . Altari nu. . . ſcriuendogli tutti diſtintamente, ed eſprimendo i Sāti, à quali ſono dedicati, ed i luoghi, doue ſono ſituati in detta Chieſa.

3 Indi ſi noterà diſtintamente la dote aſſegnata per

la sua riparazione; ouero, se non haurà assegnamento, certo, si esprimerà chi sia tenuto à contribuire la spesa per la fabbrica, e per le supellettili.

§. V.

Delle Cappelle, ò Altari dotati per obbligo di Messe.

1 E Se dette Cappelle, ò Altari saranno dotati per Messe, si dirà: l'Altare, ò Cappella di S.N. fù fondata, e dotata da N. nel tal luogo nell'Anno del Signore. . . cõ obbligo, che vi si dicano Messe. . . ò Anniuersarj del tal tempo, come appare dall'istrumento, rogato per N. publico Notaio, sotto il dì . . . del Mese . . . ed Anno . . . . .

2 Indi si scriueranno separatamente, come s'è detto, i beni mobili, e stabili di dette Cappelle, ed Altari.

3 Se la Cappella, ò Altare non hà dote certa assegnata per lo mantenimento (auuertasi, che qui nõ si parla di dote per Messe) si esprima chi deue contribuire à queste spese.

§. VI.

Delle cose mobili della Chiesa.

1 F Atta la descrizzione della Chiesa, delle Cappelle, e degli Altari, come di sopra, si scriuerã-

no le cose mobili, e Sagre, e non Sagre per celebrare i Diuini Vfizi, ed amministrare i Santissimi Sagramenti, auuertendo di scriuere non solo quelle, che sonō in Chiesa, e sua Sagristia, mà anche quelle, che fussero prestate ad altri, ò che si volessero dare da' Beneficiati delle cose proprie per limosina: notando di esse non solo il numero, ma anche il peso, e la misura. Per esempio.

2 Pianete bianche di Damasco &c. con cordicelle di oro num. due, ò quelle, che saranno. Dico Pianete num. 2.

3 Pianete verdi &c; e così d'ogni altrā.

4 Vn Calice con Coppa d'argento, e piede di rame liscio, ò come sarà, sopradorato di libre . . ., e d'oncie. . . Dico Calice 1.

5 Touaglia d'Altare, numero vna, di lenza, ò di che materia sarà, lunga palmi numero .... larga palmi numero .... nuoua, ben condizionata, (ò pur vecchia, stracciata, ò come sarà) con frangie, &c merletti, ò lauori, se ne haurà. Dico touaglia 1.

6 E così d'ogni altra cosa, che possa pesarsi, ò misurarsi. E se il peso fusse tale, che non si potesse sapere puntualmente, come se fusse di Campane grandi, si potrà scriuere di pesi, ò libre tante in circa, ouero annotarle per segni, ò lettere, che hauessero attorno, aggiungendoui il numero de' palmi, che saranno alte: come per esempio.

7 Vna Campana grande alta palmi numero .... di libre numero .... con lettere attorno, e con figure di .... benedetta l'Anno ..... da Monsignor

Ve-

Vescouo N. Dico Campana 1.

8 Auuertendo di scriuere le sudette cose col miglior ordine, che sia possibile, cominciando dalle più nobili, come dal Tabernacolo, Croci, &c. Si potranno valere dell'ordine, che il P. Gauanto nella sua pratica della Visita si valse al §. IX.

§. VII.

Delle cose mobili della Casa Parrocchiale, ò Beneficiale.

1 FAtta la descrizzione delle cose della Chiesa, si faccia il medesimo della Casa Beneficiale della Chiesa, e delle cose mobili destinate all'vso de' Rettori: auuertendo, che si notino per numero, come si è detto delle cose della Chiesa.

§. VIII.

Della Descrizzione della Casa.

1 E Nella descrizzione della Casa si dirà: vna Casa per habitazione del Rettore, ò Vicario, Cappellano, &c. contigua alla d. Chiesa, ouero vicina, &c. confini della quale sono da vn lato, &c. dall'altro, &c.

§. IX.

De' Beni ſtabili.

1 FInalmente venendo alla deſcrizzione delle coſe ſtabili, ſi ſcriueranno prima tutte le Caſe, e Botteghe, che haurà la Chieſa nella Città, nella Terra, ò Territorio con le loro riſponſioni di Anno in Anno, deſcriuendole per ſituazioni, e confini, come ſi è detto delle Chieſe.

§. X.

Della deſcrizzione delle Terre.

1 POi ſi ſcriueranno tutte le pezze di Terra poſſedute, e fruttuate da' Rettori, Vicarij, ò Beneficiati, come di ſopra, e con le pertinenze, vocaboli, confini, e miſure di eſſe, in queſto modo.

2 Vna pezza di Terra lauorata, vignata, ò come ſarà, poſta nelle pertinenze della Terra di N. nel luogo detto N; le coherenze della quale da vn lato ſono i beni di N. e così degli altri; à miſura di ſtara, ò rubia numero 10. ò quel, che ſarà.

3 E non hauendoſi miſura certa, potrà dire ſtara, ò rubia num. 3. &c. in circa, dico ſtara, ò rubia 3

4 La qual pezza di Terra può fruttare ogni Anno in parte Dominicale, ſe riſponderà à mezza ſemẽta, ſtara, ò rubia venti, ò quel che ſarà. Faue, ſtara, ò rubia numero 6. è così di ogn'altra ciuaia,

detti

detti volgarmente mazadelli, in danaio vn Anno per l'altro valerà ſcudi di paoli. . .

5 Moſto barili numero 2. ò quello, che ſarà: barili num.2.in denaio ſcudi di paoli ....

Se vi fuſſero pezze di Terra locate à tempo, ſoggiugnerà, dicendo.

7 La qual pezza di Terra ſtà in terza generazione, ouero in vita, ouero per tanti anni, come ſarà, & rende l'Anno d'entrata ſcudi moneta 3.

8 Frumento, ſtara, ò rubia &c; come ſopra, ridotto in denari, ſcudi num.dieci, dico ſcudi 10.

9 Come appare da iſtrumento rogato da N. ſotto il dì . . . dell'Anno....

§. XI.

De' beni Enfiteotici.

1 GLi altri beni Enfiteotici, de' quali ſi paga ſolo il cenſo per ricognizione del diretto dominio, ſi ſcriueranno nel modo, che ſtanno ne' loro cenſuarj, ò così.

2 N. N. della Terra N. &c. hà, tiene, e poſſiede in terza generazione, ouero in vita, &c. ò come ſarà, vna Caſa, ò vna pezza di Terra poſta in &c. confine &c. come ſi è detto di ſopra dell'altre Terre, della qual paga ogni Anno per Canone alla detta Chieſa in ricognizione del diretto dominio, ſcudi di paoli num. 10. dico ſcudi 10

3 O altra quantità di danari, come ſarà in fatto.

§. XII.

De Censi perpetui, ò redimibili.

1 ESe haurà censi; se ne farà la descrizzione in questo modo.

La sudetta Chiesa hà vn censo perpetuo di scudi ... sopra la tale pezza di Terra,ò Casa; se ne riscuotano ogni Anno scudi num. dieci. Dico scudi 10. ò altra quantità (quella, che sarà) come appare per istrumento di N. sotto il dì.... Mese ... ed Anno

§. XIII.

Degli Animali in Società.

1 ESe hauerà Animali in Società nelle Terre della Chiesa, ò altroue,che siano di detta Chiesa, si scriuerà: la sudetta Chiesa,ò suo Rettore tiene in Società con N. da N. pecore numero 100.ò quante saranno. Pecore 100.

2 Porci num. 100. ò quanti saranno. Porci 100.

3 E così di ogni altro Animale:da' quali caua ogni Anno, dedotte le spese, di entrata scudi ... ò quanti saranno.

§. XIV.

Delle Decime.

1 DIstintamente ancora noteranno tutte le possessioni,e luoghi, che pagano, decime alla

sua

ſua Chieſa, con metterui la quantità delle Decime per ciaſcheduno podere, e luogo.

2 Si ſcriueranno ancora tutti coloro, che pagano le Decime, ò almeno la ẽtrata di eſſe, in queſto modo.

3 La ſudetta Chieſa Parrocchiale hà di entrata ogni Anno in Decima rubia, ò ſtara di formento num. tre, ò quante ſaranno, dico rubia, ò ſtara 3. E così di ogni altra ciuaia, ò marzadelli. Ouero in danari, ſcudi quattro, dico ſcudi 4; ò altra quantità, (quella, che ſarà in fatto) annotandoſi il terzo, ò il quarto, ò altra porzione di tutta la Decima; E ſe è vſurpata, noti nell'Inuentario l'vſurpazione. Se ſarà primizia, noti la primizia, che ſarà, le quali Decime ſi pagano nel tal modo per conſuetudine del luogo.

§. XV.

Della Somma di tutti i frutti.

1 FInalmẽte ſi faccia la ſomma di tutti i frutti, che hanno, come Rettori, dicẽdo. La ſudetta Chieſa, ò ſuo Rettore, può hauere ogni Anno di entrata.

2 Per beni ſtabili ſcudi 20.

3 Per terre locate formento ridotto in denaro, ſcudi 30.

4 Per cenſi ſcudi 25.

5 Per Decime ſcudi 40.

6 In tutto fanno la ſomma di ſcudi 115.

O quanti ſaranno, dico ſcudi num.

§. XVI.

Della Porzione per gli Vicarj.

1 IL medesimo faranno ancora tutti i Vicarj perpetui, oue fossero, per quelle parti di Terre, Case, ò frutti di qualsiuoglia sorte, che lor fussero applicati per sua porzione, annotando l'obbligo fatto per pubblico istromento, ouero per lettere Apostoliche spedite sopra ciò sotto il dì ... Mese ..... e di Anno .... dicendo così.

2 Il Vicario perpetuo di detta Chiesa hà per sua porzione congrua assegnatagli ne' frutti della tal pezza di terra, ouero della tal Casa, situata, e confinata, come di sopra, ciuaia, &c. vino, denari, &c. da consegnarsegli nel tal tempo, e dalla tale persona.

§. XVII.

Delli Salarj de' Cappellani amouibili.

1 I Cappellani amouibili, scriueranno ancor essi il loro salario in questa forma. La sudetta Chiesa, ò suo Rettore dà per salario ogni Anno al suo Cappellano, ciuaia, vino, olio, denari, &c. come appare per rogito di N. sotto il dì .... Mese ..... ed Anno .... ouero per semplice promissione di D.N. suo Rettore, o Ministri delle Chiese, alle quali fusse vnita.

§. XVIII.

§. XVIII.

Delle Collette, e Contribuzioni.

1 E Doue non fussero frutti, o rendite di Terre, o di Decime, &c. à bastanza per lo Rettore, o Vicario amouibile, si scriuerà tutto quello, che si paga per colletta, o contribuzione, che si fà da' Parrocchiani del luogo, dicendo. La sudetta Chiesa per vitto, e sostentamento del suo Curato hà di entrata ogni Anno per Colletta, o Contribuzione fatta da suoi Parrocchiani scudi num. 50. o quanti saranno, dico scudi ... o altra quantità di ciuaia, o altro, che sia, come appare per rogito di N. sotto il dì .... del Mese . . . ed Anno .... ouero, non essendoui istromento, per consuetudine.

§. XIX.

De' Legati Pij.

1 SI faccia ancora da tutti il Catalogo di tutti i legati Pij, con tutti gli obblighi, a' quali sono tenute le Chiese loro, e loro Ministri, dicēdo in questo modo.

2 La sudetta Chiesa hà di entrata scudi num. 30. o quanti saranno ogni Anno, per vigore di vn Testamento, ouero legato fatto da N. con obbligo, che il suo Rettore debba celebrare vna Messa per l'anima sua nel tal tempo, ouero con obbligo di celebrar ogni Anno, ogni mese, ogni settimana, o quel, che sarà, Messe basse num. .... dico scudi assegnati per detto peso sc. 30. . L . . §.

§. XX.

Degli altri pesi.

1 SE l'Inuentario si facesse per qualche Confraternita, Monte di Pietà, ò Spedale, se hà il luogo peso di maritar Zittelle, ò far limosine à poueri, ouero alimentare, e curare gl'Infermi, quì si noti, e si registri l'opera con esprimere se sia debito *à fundatione loci*, ò per legato, ed all'hora dicasi così.

2 Marita due Zitelle con la dote di scudi 30. l'vna per Legato di N. N; che lasciò per questo peso la Casa N. di valore in capitale di tremila scudi, e frutta scudi 70. Come appare per testamento rogato à dì .... del Mese ..... dell'Anno ..... da Notaio N. ouero per donazione, come per istromento publico di Notaio N. del dì ... del Mese ..... ed Anno ....

3 Se tali opere si esercitano non per debito di giustizia, si dica così. E solito il luogo far ogni Anno la tal opera Pia, per la permissione del Vescouo, seruata la forma della Costituzione di Clemente VIII. dell'Anno 1604.

§. XXI.

Delle Pensioni.

1 SE la Chiesa, e suo Rettore fusse grauata di pensione, si dirà; la suderta Chiesa è grauata di scudi num .... di pensione da pagarsi à N. nel tal tempo, come appare per lettere Apostoliche di riseruazione di pensione spedite sotto il dì .... del Mese .... dell'Anno.

§.

§. XXII.

Della Vsurpazione.

1 E Se fussero stati occupati alcuni beni, si dirà; la sudetta Chiesa pretende, che le sia vsurpata vna pezza di terra in tutto, ouero in parte, per non esser terminata, posta, e confinante con N. ed N. suoi vicini, si come dicono gli huomini più antichi della Parrocchia, e particolarmente N. ed N. &c. ouero per altre cagioni, &c.

§. XXIII.

Dell'alienazioni senza dispensa.

1 E Se fussero alienati alcuni beni senza dispensa Apostolica, si dirà: La sudetta Chiesa pretende esser lesa per vna concessione fatta per tāti Anni della tela pezza di terra con responsione di sc. . . . ouero per vna permuta fatta con N. &c. senza dispenza della Sede Apostolica.

§. XXIV.

Delle liti pendenti.

1 E Se vi fussero liti pendenti, si dirà; La sudetta Chiesa pretende ragione sopra la tale pezza di Terra, ouero casa, decima, censi, &c. Per le ra-

gioni,&c. e di ciò ne pende lite innanzi al Tribunale di N. per gli atti di Notaio.

§. XXV.

Della sottoscrizzione del Notaio.

1 DApoiche l'Inuentario sarà formato per man del Notaio, dourà sottoscriuersi, ed autenticarsi dal medesimo; dicendo, *Ità est &c.* Et *in fidem,&c.* ò in altra consimil forma di parole, &c. *Ego N.Notarius, &c. Rogatus signaui, & subscripsi.*

§. XXVI.

Della forma delle sottoscrizzioni del Rettore.

1 IO N. Rettore della sudetta Chiesa di Sant. N. hò fatto il sudetto Inuentario di tutte le cose, e beni soprascritti, posseduti al presente da me,ed in fede mi son sottoscritto di mia propria mano. Questo di ... Mese. . . . .Anno .... E così giuro,&c.

§. XXVII.

De' Vecchi,ed informati Eletti,e Sindici.

1 IO N. Vecchio,ouero Eletto, ò Sindico di N. sono stato presente, mentre s'è fatto l'Inuenta-

rio delle cose, e beni sudetti, de' quali io hò notizia;(E se sapranno,che la Chiesa possegga,ò goda detti Beni, diranno ancora.) E sò,che la Chiesa li gode, e possiede,&c.

2 In fede di che mi son qui sottoscritto di mia propria mano,e così giuro, &c.

E se saranno Parrocchiani,e non vecchi,Eletto, e Sindico,diranno.

Io N. Parrochiano; nel resto come di sopra.

§. XXVIII.

Di coloro, che si sottoscriueranno à nome d'altri.

1 IO N. per commissione di N.,il quale disse essere trouato presente al sudetto Inuentario delle cose, e beni di sopra specificati, de' quali egli disse,e giurò hauer piena informazione, non sapendo esso scriuere, mi son io sottoscritto per lui di propria mano, e così giuro,&c.

§. XXIX.

CONCLVSIONE DELL'EDITTO

Auuertimenti al Capitolo, a' Parrochi, a' Sacerdoti, ed à qualunque altro Ecclesiastico, ò persona zelante della Città, e della Diocesi.

1 SE con tanta accuratezza si debbon formare gl'inuẽtarj delle robe materiali delle Chiese, de' beneficj, delle Confraternite, e di altri luoghi Ecclesiastici, e pij, nel modo, che fin hora habbiam diuisato in tutti gli antecedenti §§; molto più si dee tener conto d'inuestigare i beni Spirituali delle Chiese viue di Cristo, che sono l'anime de' Fedeli, acciocchè non restino tali beni vsurpati da'vizi, e passino in possessione del Demonio, che cerca latentemẽte introdursi.

Obligazione d' inuestigare i costumi del Popolo.

2 Quindi, non solo facciamo sapere a' Parrochi (a' quali tocca, *ex officio*, il tenerci auuisati) ma anche à qualsisia Ecclesiastico, ò altra persona zelante, che vogliano sinceramente, ò à voce, ò per mezzo di lettere non cieche, ò sotto nomi finti, falsi, ò suppositi, ma sottoscritte, e ben suggellate, darci le notizie, che Noi ricerchiamo nel Capo I. di questo Editto al §. 7. dal

Che i Parrochi, ò altri nõ vogliã tralasciare, ò in voce, ò per lettere nõ cieche, di darne sincere, e caritatiue relazioni: promettendosi loro ogni religioso, & esatto silenzio.

dal num. 1. fino al num. 15. intorno alle materie de' costumi; poichè Noi promettiamo loro in ogni tempo, e con parola Sacerdotale, ogni più esatta segretezza, ed ogni più stretto suggello di religioso silenzio: affinchè per la salute dell'anime possiamo applicar que' rimedj, (e con quella destrezza, che ci promettiamo dall' assistenza di vno aiuto speciale di Cristo Signor Nostro,) che saranno attabili per l'intera curazione degl'infermi, senza, che ne risulti niun disturbo altrui: ed in conseguenza, per niun ritegno di timore humano, dourà altri esser lento à tenerci auuisati, quando, ò il debito della giustizia, ò della carità obbliga ciascuno à non permettere, ò tollerare la ruina Spirituale del prossimo, eziandio con detrimento del ben proprio materiale, e temporaneo, come di linea inferiore, e di pregio minore.

3 Sappiano parimente tutte le Dignità, e Canonici, i Parrochi, i Beneficiati, qualsisia Rettore, ò Amministratore di luogo pio, ò altri, (i quali debbon renderci informati delle cose spettanti alle lor Chiese,) che son tenuti di far esatta diligenza per inuestigare, se alle medesime Chiese, agli Altari, alle Campane, ò ad altro in ciascuna di esse, sia stata compartita (da qual Vescouo, ò da chi, e quando) la consegratione, ò benedizione rispettiuamente non ha-

Che debbâ darsi le notizie delle cõsegrazioni, ò benedizioni delle Chiese, degli Altari, delle cãpane, &c. cõ legitimidocuméti; ò almeno con la positiua; asser-

do le consegrazioni, ò le benedizzioni seguite, non hauranno i lor legitimi documenti, e non si proueranno almeno per l'asserzione d'vn solo testimonio, non dee presupporsi, che siano state eseguite, ò compartite: mentre niuna cosa in se stessa nascendo consegrata, ò benedetta; tien bisogno di vn particolar ministero sagrosanto, ed Ecclesiastico, per benedirsi, o consegrarsi: onde tutto ciò, di che non apparrà documento, o testificanza di consegrazione, o benedizzione; dourà riputarsi per non consegrato, o benedetto.

4 Alle medesime sudette persone incarichiamo, che con accorta diligenza habbiano cura di registrar in ciascuna delle loro Chiese rispettiuamente tutti i nostri Editti, tutte le nostre lettere Pastorali, tutti i nostri ordini, che ci accaderà di fare, o altri mandati della nostra Corte Vescouale, per quel, che concerne à loro, ò à ciascuna delle loro Chiese, e à farne libro particolare distintamente, e con l'ordine del tempo, acciocchè subito possano rinuenirsi nell' occorrẽze, sotto pena a' trasgressori, riseruata al nostro arbitrio *prò grauitate culpæ*.

Che si registrino tutti gli Editti, lettere Pastorali, ò altro ordine, &c. nelle Chiese, ò luoghi per quel, che cõcerne à ciascuno.

5 Vogliamo altresì far noto à tutti, che Noi da hora applichiamo, e vogliamo, che s'intendano applicate, (senz altra nostra dichiarazione) a' luoghi, ò ad vsi pij, e ad opere pie tutte le multe, ò pene pecuniarie, che occorreranno, e che dalla nostra Corte Vescouale legitimamente douranno eseguirsi.

Che le multe, e pene pecuniarie senza altra dichiarazione s'intendano applicate a' luoghi, ò vsi pij.

2 Esor-

6 Esortiamo perciò finalmente tutti all'osseruanza di quanto si dee, secondo lo stato di ciascuno, non solo per non incorrere in niuna pena, ma per meritar quel premio eterno, che ci promette Cristo Signor nostro, il quale: *Diligentibus se remunerator est*; e Noi confidando nell'assistenza della Diuina grazia, e nell'amore filiale di tutti, speriamo, *quod, quæ præcipimus, & facitis, & facietis*.

S'esortan tutti all' osseruanza dell'Editto, per quel, che tocca à ciascuno.

Dato in Napoli dalle stanze della nostra habitazione nel Conuento di S. Caterina à Formello dell'Ordine de' Predicatori della Prouincia dell'vna, e l'altra Lombardia, il di 24. di Febraio 1680. l'Anno sesto del nostro Pontificato Sipontino, e'l primo del Cesenatense.

Fr. Vinc. M. Card. Arciuesc.
Vesc. di Cesena.

P. Can. Farella Segr.

TAVOLA DE' CAPI Contenuti nel presente Editto.

CAPO I.

CAtalogo delle notizie generali, che deue dare il Parroco, per informazione del Vescouo, circa lo Stato Ecclesiastico, e circa l'Anime dentro il recinto della sua Parrocchia. Pag. 9.

CAPO II.

Catalogo delle notizie, che deue dare il Reu. Capitolo della Cattedrale, per quel tanto, che gli spetta in comune. pag. 14.

CAPO III.

Catalago delle notizie locali, e reali; che debbono darsi delle lor Chiese da ciascun Rettore, Amministratore, Economo, Procuratore, o altri, che in qualunque titolo ne tenga l'amministrazione, compresa la Cattedrale, ciascuna Parrochiale, e Chiesa di Monache. pag. 21.

CAPO IV.

Catalogo delle notizie, che deue dare il Parroco, ciascuno

ſcuno per quel, che tocca al recinto della ſua Parrocchia, intorno alla viſita, ed intorno al Sinodo Dioceſano. pag. 28.

CAPO V.

Catalogo delle notizie, che deue dare il Parroco, per quel; che appartiene al miniſterio della ſua cura. pag. 30.

CAPO VI,

Catalogo delle notizie, che deue dare ciaſcun Beneficiato, Canonico, o Parroco di ciocche concerne alla Menſa Beneficiale, Canonicale, e Parrocchiale, e per quello, che deue ſaperſi della natura di eſſi beneficj, e delle perſone, che gli poſſeggono. pag. 38.

CAPO VII.

Catalogo delle notizie, che debbon dare gli Amministratori, o Gouernatori del Seminario. pag. 43.

CAPO VIII.

Catalogo delle notizie, che s'hanno da dare intorno a' Monaſterij di Monache, per quel, che tocca al

CAPO IX.

Catalogo delle notizie, che debbon darsi da Priori, Procuratori, Economi, Amministratori, o sotto qualunque titolo s'appellino, che habbian cura di Monti di Pietà, di Morti, Frumentarj, Spedali, Cõfraternite, Congregazioni, Adunanze, o altro qualsiuoglia luogo Pio. pag. 52.

CAPO X.

Catalogo delle scritture, che si deono conseruare nell'Archiuio della Corte Vescoualc. pag. 60.

CAPO XI.

Catalogo delle notizie, che deue dare il Reu. Capitolo della Cattedrale, qual sia Parroco, Rettore, Beneficiato, Cappellano, Economo, o altri, che habbia peso di Messe in qualunque Chiesa, ò Cappella della Città, e Diocesi; e parimente ciascun Rettore di Chiese, o Amministratore di luogo Pio, che habbia obligazione di far celebrar Messe pag. 65.

CAPO XII.

Metodo, per far gl'Inuentarj de' beni Ecclesiastici; pag. 68.
Conclusioni dell' Editto,
Auuertimenti, &c. pag. 86.

IL FINE.

VAS 1521606